



IL TRIBUNALE DI PADOVA  
SEZIONE FERIALE

R.G. Esec. [REDACTED]

Il G.E.

Letta l'istanza ex art. 20 l. 44/99 presentata da [REDACTED];

visto il parere del Pubblico Ministero;

fissa l'udienza del 5.9.2013, ore 11.00, dinanzi al Giudice designando;

assegna termine per la notifica ai creditori e al Custode fino al 30.8.2013;

Padova, 16.8.2013

Il Giudice  
[REDACTED]

Depositato in cancelleria dal  
Giudice dell'Esecuzione.  
Padova 22/8/13  
[REDACTED]

AVV. ALESSIO ORSINI

[REDACTED]

TRIBUNALE DI PADOVA

Oggi 5/9/13 a ore 11.35 sono

comparsi il [redacted]

in sost. [redacted] per gli  
esecutivi; il avv. [redacted] per la

procedente e il [redacted] in

sost. [redacted] per [redacted]

L'avv. [redacted] deposita memoria e

si oppone fermamente alla sospensione;

si avvia il [redacted] il

[redacted] insiste

Il GE

rilevate che, come già rilevato  
dal PR nel suo parere, per effetto

della nuova formulazione della norma

di cui all'art. 20 e 44/99 il

parere del PR è vincente per

il GE, come già ritenuto

dall'interdittato Tribunale, sospende

la presente procedura per 300 gg

dalla data del 2/8/13.

Il GE

[redacted]

[redacted] /13